



Provincia di Trento
Comunità della Vallagarina
Comune di Besenello



Allegato⁴ alla deliberazione
CC n. 7 dd. 14.03.2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

Piano Regolatore Generale

1a Variante al PRG per Opere Pubbliche

Estratto - Norme di attuazione

Testo di raffronto

Revisione gennaio 2024

Progetto di variante al P.R.G.

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

arch. Andrea Piccioni

geom. Alessandra Simeoni

geom. Stefano Marcolini

**IL SOSTITUTO DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO**

arch. Andrea Piccioni

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 19 dd. 20.10.2023

Adottato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. dd.

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. dd.

In vigore dal

Modifiche introdotte in sede di prima adozione

Modifiche introdotte in sede di adozione definitiva

ART. 43
AREE A BOSCO, AREE A PASCOLO

1. Nei boschi così come definiti dall'art. 2 della L.P. 11/2007, nelle radure, ed incolti che costituiscono le aree assegnate rispettivamente ad attività forestali e di pascolo da preservare, razionalizzare e potenziare, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi, previsti dai Piani generali forestali e dal Piano forestale montano nonché il recupero dei terreni agricoli abbandonati, secondo quanto previsto dalle norme di settore.
2. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati mediante il Piano forestale montano, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 del PUP.
3. Per gli edifici esistenti al 2.10.1991 è consentita la ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, secondo una delle seguenti modalità:
 - accorpamento di manufatti accessori separati, ubicati nelle immediate vicinanze, purché legittimati;
 - per quelli con funzioni produttive di cui al comma 1, sono permessi aumenti fino al 20% della SUN;
 - per gli altri edifici sono ammessi aumenti fino al 20% della SUN fino al raggiungimento con un massimo di mq 50;
 - per gli edifici oggetto di intervento è ammessa un'altezza massima di 6 m a metà falda, fatta eccezione per gli edifici funzionali alle attività delle malghe che potranno essere sopraelevati fino a m 7,50;
 - è esclusa la costruzione di volumi parzialmente o totalmente interrati.
4. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva, nel rispetto di quanto disposto dalla L.P. 11/2007 e dal Decreto DPL n. 8/2011.
5. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo previsti dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 51-158/Leg.(all. B bis).
6. Si ammette per l'immobile in p.ed. 840 CC Besenello sito in loc. Prà di Gola, ricadente all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZCS) cod. IT3120018, un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione esclusivamente su sedime.
L'intervento complessivo ed in particolare le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con i vincoli ambientali e con quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 2 marzo 1992, n.2095 "Istituzione della Riserva Naturale guidata della "Scanupia" nell'ambito della Foresta Demaniale della Scanupia" e dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
L'iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art.39 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 e del corrispondente regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg.

ART. 46

VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio. E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ripristinando a verde la superficie di copertura.
2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una SUN complessiva inferiore a 75 mq e un'altezza massima di m 4,00.
3. Negli edifici privati esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G. sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Sull'area individuata con apposito perimetro, è prevista la realizzazione un parco pubblico al servizio dell'intera frazione nonché il recupero della chiesetta esistente. Prima di effettuare opere che comportano l'asportazione di suolo boscato, è necessaria l'autorizzazione al cambio coltura ai sensi della L.P. 11/2007.
6. Sull'area individuata dalla p.f. 1080/1 è vietata la realizzazione di manufatti e opere fuori terra nonché la modifica degli assetti morfologici.

ART. 51

INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. individua, oltre all'autostrada esistente, le seguenti categorie funzionali di strade pubbliche, a seconda della loro rilevanza urbanistica:
 - I - categoria
 - II - categoria
 - III - categoria
 - IV - categoria
 - V - categoria e altre strade

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.
2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 4.

La piattaforma stradale comprende la carreggiata, le banchine; sono esclusi le piazzole di sosta, i marciapiedi, gli arginelli, le scarpate e tutto quanto esterno al limite della strada.
3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio delle mobilità e nelle fasce di rispetto è vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, alle opere per gli accessi agli edifici e ai fondi, agli impianti tecnologici a rete.
4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nelle allegate tabelle 2 e 3.

5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
6. Nell'ambito degli insediamenti storici vengono inoltre individuate con apposita grafia le zone di adeguamento stradale ove si prevede la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di piste ciclabili e simili. In queste zone è vietata ogni edificazione, ivi compreso l'ampliamento di edifici esistenti.
7. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
8. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:
 - il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m. 2,50 con banchine ampie al massimo m. 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte a meno di m. 200 l'una dall'altra;
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.
9. Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali e ogni accesso alle aree residenziali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, la cui eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade.
10. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale.
11. Qualora gli interventi previsti riguardino sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
12. Il potenziamento della viabilità dovrà perseguire anche l'obiettivo di migliorare la visibilità nell'intersezione con la strada provinciale.
13. Il parcheggio dovrà essere realizzato evitando accessi diretti a pettine, sfruttando per quanto possibile la viabilità locale esistente.

14. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, per le disposizioni relative alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradale, si rimanda alle deliberazioni della Giunta provinciale in materia (n. 909/1995, 890/2006, 1427/2011, 2088/2013).
15. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 – articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 – articolo 26)